



COMUNE di

CIVITA D'ANTINO (L'AQUILA)

Via Genova n° 4 - 67050

Tel. 0863 978122 fax 0863 978564
Email: utc@comune.civitadantino.aq.it

P.I. 0021 6390 666
Pec: utc@pec.comune.civitadantino.aq.it

Servizio Tecnico

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

- CODICE CIG: 9110250022
- CODICE CUP: F49J21018630005

- Deliberazione G.C. n. 20 del 26.05.2021 di Presa d'Atto Proposta di Project Financing;
- Deliberazione C.C. n. 11 del 12.06.2021 di Approvazione Proposta di Project Financing;
- Determinazione a contrattare Servizio Tecnico n. 11 del 22/02/2022.

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE:

La presente procedura di gara viene svolta dal Comune di Civita d'Antino (AQ) ed è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare attraverso il Sistema Informatico della piattaforma telematica, raggiungibile sull'AREA PUBBLICA - FRONT END del sito istituzionale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segem accessibile dalla Home page del sito di SEGEN SpA – ACQUISTI TELEMATICI dove è attivo l'Albo Telematico Aperto dei fornitori del Comune di Civita d'Antino (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle indicazioni impartite dall'ANAC con le Linee Guida n. 4. Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto "Registrazione degli Operatori economici".

Registrazione degli Operatori economici concorrenti.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili sull'AREA PUBBLICA - FRONT END del sito istituzionale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segem accessibile dalla Home page del sito di

SEGEN SpA – ACQUISTI TELEMATICI.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l'accesso al sito sopra descritto dovranno selezionare la voce "Gare Pubblicate".

Il corrente disciplinare di gara regola le modalità di partecipazione alla procedura aperta di "Finanza di Progetto" ai sensi degli artt. 180 e 183, comma 15 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'appalto del Servizio di Pubblica Illuminazione del Comune di Civita d'Antino (AQ), per un periodo di n. 20 (venti) anni decorrenti dalla data del verbale di consegna dell'impianto di Pubblica Illuminazione, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione presenti nel territorio comunale di Civita d'Antinoli (AQ), compresa la fornitura dell'energia elettrica, come descritto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Prestazione Principale);
- b) la Progettazione, l'Esecuzione ed il Finanziamento dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione (Prestazione Secondaria).

L'aggiudicazione del suddetto appalto avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in base ai criteri indicati nei documenti di gara ed in particolare nel presente disciplinare di gara.

Gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, attenendosi alle condizioni, termini e modalità del bando di gara, del presente disciplinare e di tutti gli atti inerenti la gara.

A seguito dell'aggiudicazione, la stipula del contratto e la sua esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune di Civita d'Antino (AQ).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA – CHIARIMENTI – COMUNICAZIONI:

2.1. Documenti di gara:

La documentazione di gara comprende:

- Proposta di Project Financing;
- Deliberazione G.C. n. 20 del 26.05.2021, esecutiva di Presa d'Atto Proposta di Project Financing;
- Deliberazione C.C. n. 11 del 12.06.2021, esecutiva di Approvazione Proposta di Project Financing;
- Bando di Gara;
- Disciplinare di Gara;
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale con relativi allegati così come di

seguito compendiatamente:

- Definizioni ed Acronimi contenuti nel Capitolato;
- Elenco degli impianti;
- Disciplinare Tecnico;
- Documenti componenti i progetti;
- Migliorie a costo zero;
- Istanza di Ammissione alla Gara e connesse dichiarazioni;
- Dichiarazione Impresa Ausiliaria;
- Offerta Economica e connesse Dichiarazioni;
- Dichiarazione di presa visione dei luoghi;
- DGUE.

La Proposta di Project Financing è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui ai DD.MM. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 Settembre 2017 e del 28 Marzo 2018 per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica.

La documentazione inerente all'appalto è disponibile sul sito internet <http://www.comune.civitadantino.aq.it/>.

2.2. Chiarimenti:

Gli operatori economici che volessero richiedere ulteriori informazione e/o chiarimenti dovranno inviare le comunicazioni, in lingua italiana, al massimo fino a n. 10 (dieci) giorni prima del termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare attraverso il Sistema Informatico della piattaforma telematica, raggiungibile sull'AREA PUBBLICA - FRONT END del sito istituzionale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segén accessibile dalla Home page del sito di SEGEN SpA – ACQUISTI TELEMATICI dove è attivo l'Albo Telematico Aperto dei fornitori del Comune di Civita d'Antino (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle indicazioni impartite dall'ANAC con le Linee Guida n. 4. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. Comunicazioni:

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, dello stesso D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Salvo quanto disposto nel precedente **Paragrafo 2.2.** del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare attraverso il Sistema Informatico della piattaforma telematica, raggiungibile sull'AREA PUBBLICA - FRONT END del sito istituzionale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segén accessibile dalla Home page del sito di SEGEN SpA – ACQUISTI TELEMATICI dove è attivo l'Albo Telematico Aperto dei fornitori del Comune di Civita d'Antino (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle indicazioni impartite dall'ANAC con le Linee Guida n. 4 e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo

di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di:

- Raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
- Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate;
- Avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari;
- Subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO (AQ)

Servizio Tecnico

Via Genova, 4

67050 CIVITA D'ANTINO (AQ)

Telefono: 0863.978122

Fax: 0863.978564

e-mail: utc@comune.civitadantino.aq.it

PEC: utc@pec.comune.civitadantino.aq.it

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento è l'**Arch. Maria Antonietta Di Gianfilippo**, Responsabile del Servizio Tecnico.

5. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:

La gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, compresa la fornitura dell'energia elettrica (Prestazione Principale), nonché la Progettazione, l'Esecuzione ed il Finanziamento dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli stessi impianti di pubblica illuminazione (Prestazione Secondaria) e quant'altro previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale dovranno essere svolti su tutto il territorio urbano del Comune di Civita d'Antino (AQ).

6. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LUOGHI:

Il sopralluogo del territorio comunale è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno fissare l'appuntamento previo contatto telematico all'indirizzo di posta elettronica utc@comune.civitadantino.aq.it, Arch. Maria Antonietta Di Gianfilippo, Servizio Tecnico.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più

concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

7. OGGETTO DELL'APPALTO – TIPOLOGIA DEI SERVIZI RICHIESTI:

L'appalto comporta lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale di Civita d'Antino (AQ), compresa la fornitura dell'energia elettrica, come descritto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Prestazione Principale);
- b) la Progettazione, l'Esecuzione ed il Finanziamento dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica (Prestazione Secondaria), che corrispondono, a titolo indicativo e non esaustivo, ai seguenti codici di nomenclatura CPV (Common Procurement Vocabulary):

Codice CPV principale:

50.23.21.00-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale;

Codice CPV supplementare:

50.23.20.00-0 Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori;

50.23.21.10-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica;

71.32.31.00-9 Servizi di progettazione di sistemi elettrici;

65.31.00.00-9 Erogazione di energia elettrica.

Lo stesso è costituito da un unico lotto poiché il servizio di che trattasi è unico e non può essere frazionabile per area geografica in quanto riguardante un intero territorio comunale. Inoltre si evidenzia che la gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, compresa la fornitura dell'energia elettrica (Prestazione Principale), nonché la Progettazione, l'Esecuzione ed il Finanziamento dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli stessi impianti di pubblica illuminazione

(Prestazione Secondaria), pur essendo prestazioni tra loro differenti, non sono indipendenti.

Si evidenzia che la fattibilità del servizio, alle condizioni individuate dalla Proposta di Project Financing non può prescindere dalla Progettazione e Realizzazione degli interventi ivi previste, venendo a mancare il presupposto per una procedura di partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

8. VALORE DELL'APPALTO:

Il valore della concessione é costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto quale corrispettivo delle attività sopra indicate.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad **Euro 1.600.000,00** (unmilioneaseicentomila/00) oltre IVA così suddiviso:

DESCRIZIONE	IMPORTO Euro
Spesa stimata per l'energia elettrica	Euro 264.840,00
Spesa stimata per la gestione complessiva degli impianti e per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa	Euro 386.780,00
Spesa per ammortamento lavori e spese tecniche iniziali	Euro 924.520,00
Importo TOT annuo a base di gara soggetto a ribasso d'asta	Euro 1.576.140,00
Ammortamento oneri della sicurezza per i lavori iniziali	Euro 15.960,00
Oneri della sicurezza per le attività di gestione e manutenzione	Euro 7.900,00
Importo TOT annuo oneri della sicurezza	Euro 23.860,00

L'importo annuale dell'appalto ammonta ad **Euro 80.000,00** (ottantamila/00) oltre IVA così suddiviso:

DESCRIZIONE	IMPORTO Euro
Spesa stimata per l'energia elettrica	Euro 13.242,00
Spesa stimata per la gestione complessiva degli impianti e per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa	Euro 19.339,00
Spesa per ammortamento lavori e spese tecniche iniziali	Euro 46.226,00
Importo TOT annuo a base di gara soggetto a ribasso d'asta	Euro 78.807,00
Ammortamento oneri della sicurezza per i lavori iniziali	Euro 798,00
Oneri della sicurezza per le attività di gestione e manutenzione	Euro 395,00
Importo TOT annuo oneri della sicurezza	Euro 1.193,00

L'importo a base di gara é al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischio di interferenze:

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad **Euro 23.860,00 (ventitremilaottocentosessanta/00)** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e **non è soggetto a ribasso d'asta.**

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in **Euro 241.904,00 (duecentoquarantunomilanovecentoquattro/00)** calcolati sulla base delle tabelle ministeriali.

Il tutto così come desumibile dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica posto a base di gara, l'appaltatore dovrà investire la somma di **Euro 620.800,00**

(seicentoventimilaottocento/00), di cui **Euro 537.489,00** **(cinquecentotrentasettemilaquattrocentoottantanove/00)** oltre IVA per attuare la messa a norma dell'impianto di Pubblica Illuminazione esistente.

9. DURATA DEL CONTRATTO – OPZIONI - RINNOVI:

9.1. Durata del contratto:

La durata dell'appalto è stabilita in n. 20 (venti) anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dell'impianto di Pubblica Illuminazione.

9.2. Opzioni e Rinnovi:

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure indispensabili per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad **Euro 1.600.000,00** (unmilione seicentomila/00) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

10. VARIANTI:

Le varianti ammesse sono solo quelle relative alle offerte migliorative e/o integrative, che l'operatore economico dovrà produrre nell'offerta tecnica.

Tali offerte migliorative e/o integrative, non dovranno in alcun modo comportare spese aggiuntive rispetto all'importo di aggiudicazione della gara, non dovranno modificare la struttura sostanziale del servizio ma dovranno espressamente attenersi a quanto verrà richiesto per l'attribuzione dei punteggi inerenti, appunto, l'offerta tecnica.

11. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):

In attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 23.12.2005, resa esecutiva dal D.P.C.M. del 03.12.2010 ed in vigore dalla data del 01.01.2011 ed ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura di selezione del contraente è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 9110250022, appositamente richiesto dal sito dell'Autorità nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).

12. FINANZIAMENTO COSTO DELL'APPALTO:

Il costo dei servizi oggetto dell'appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Civita d'Antino (AQ).

La liquidazione del canone mensile avverrà entro n. 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura al protocollo generale dell'Ente.

13. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2,

lettere d) ed e) del D.Lgs n.50/2016 ne ss.mm.ii. anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione

dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

14. MOTIVI DI ESCLUSIONE [art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Requisiti di ordine generale)]:

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze 04 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del D.L. n. 78 del 03 maggio 2010 conv. in Legge n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Nel caso di:

- *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- *consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- *gruppo europeo di interesse economico* o *GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];

i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, **a pena di esclusione**, da ciascuna impresa componente del raggruppamento, del consorzio, dell'aggregazione, del GEIE.

Nel caso di:

- *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- *consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];

i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, **a pena di esclusione**, dal consorzio e dall/i consorziato/i incaricato/i dell'esecuzione dei servizi.

Le autodichiarazioni di cui al presente **punto 14.** devono essere riportate sulla parte III,

lett. A, B, C, e D del DGUE.

La parte II, del DGUE deve contenere le informazioni rilevanti richieste dall'Ente appaltante in merito ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., riguardo a:

- il legale rappresentante ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- i soci ed il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari ed il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, alle cariche che rivestono funzione di direzione o di vigilanza o a chi per l'operatore economico ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo ed al direttore tecnico;
- il socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA:

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

16. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.):

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara dovranno possedere i seguenti requisiti di idoneità:

a) Iscrizione presso la C.C.I.A.A. di riferimento rispetto alla propria sede legale oppure nel registro nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai concorrenti di altro Stato membro non residente in Italia di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., è richiesta la prova dell'iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

17. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.):

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara dovranno possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

a) **Idonea dichiarazione** di almeno n. 02 (due) istituti bancari ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., con le quali si attesta che il concorrente è in possesso di capacità finanziarie ed economiche per far fronte agli impegni richiesti dal Comune di Civita d'Antino (AQ) in caso di aggiudicazione dell'appalto. Le referenze dovranno essere rilasciate per lo specifico appalto e, pertanto, dovranno riportare sia l'oggetto che l'importo del servizio;

b) **Fatturato d'impresa globale** riferito al triennio 2018, 2019 e 2020 pari ad almeno Euro 1.241.600,00 (unmilione duecento quarantunomilaseicento/00) IVA esclusa, pari a n. 02 (due) volte l'importo complessivo dell'investito desumibile dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica posto a base di gara, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Tale requisito viene richiesto a riprova della solidità aziendale a fronte dell'esecuzione di un servizio essenziale;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e allegato XVII parte I, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di n. 03 (tre) anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

c) **Fatturato specifico per servizi analoghi** riferito al triennio 2018, 2019 e 2020 pari ad almeno Euro 620.800,00 (seicentoventimilaottocento/00) IVA esclusa, pari a n. 01 (uno) volte l'importo complessivo dell'investito desumibile dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica posto a base di gara, da intendersi quale cifra complessiva del periodo. Tale requisito viene richiesto a riprova della solidità aziendale a fronte dell'esecuzione di un servizio essenziale.

Il settore di attività è servizio di gestione e manutenzione di impianti di illuminazione pubblica.

Tale requisito è richiesto ai fini di determinare se la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico sia sufficiente per poter eseguire correttamente il servizio.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di n. 03 (tre) anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

18. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.):

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara dovranno possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

- Realizzazione, con buon esito, nel triennio 2018 - 2019 - 2020, di almeno n. 03 (tre) servizi realizzati nelle categorie oggetto di appalto pari ad almeno Euro 537.489,00 (cinquecentotrentasettemilaquattrocentottantanove/00), non inferiore all'importo

complessivo dei lavori desumibile dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica posto a base di gara e corredati dai certificati di corretta esecuzione.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione

- **Tecnici o organismi tecnici** che facciano parte integrante dell'operatore economico (anche responsabili del controllo della qualità) con le seguenti qualifiche:

- o **un progettista illuminotecnico** che:

- non sia nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- sia iscritto all'ordine degli ingegneri / architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge n. 4/2013;
- abbia svolto negli ultimi n. 05 (cinque) anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore / associato / dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione / riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell'impianto da progettare;
- non sia dipendente né abbia in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca / commercializzi / pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo o telegestione degli impianti ovvero, nel caso in cui risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio di illuminazione o sistema di telecontrollo o telegestione, non utilizzi in alcun modo tale apparecchio o tecnologia all'interno del progetto di realizzazione / riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che:
 - l'apparecchio rientri nella classe IPEA* A++ e la realizzazione dell'impianto rientri nella classe IPEA* A++, se antecedente la data del 31.12.2020;
 - l'apparecchio rientri nella classe IPEA* A3+ e la realizzazione dell'impianto rientri nella classe IPEA* A3+, se antecedente la data del 31.12.2025;
 - l'apparecchio rientri nella classe IPEA* 4+ e la realizzazione dell'impianto rientri nella classe IPEA* A4+, se antecedente la data del 01.01.2026;

La comprova del requisito è fornita mediante idonea documentazione attestante le qualificazioni richieste (certificazioni, attestazioni, ...) e/o l'esistenza di contratti di

collaborazione con progettisti in possesso di tali qualificazioni. Il concorrente dovrà inoltre fornire l'elenco dei progetti a cui il progettista ha partecipato negli ultimi 5 anni con relativa attestazione del committente.

Le imprese attestare SOA per prestazioni di sola esecuzione devono dimostrare i requisiti di cui sopra attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta.

Le imprese attestare per prestazioni di progettazione ed esecuzione devono dimostrare i requisiti di cui sopra attraverso il proprio staff tecnico di progettazione.

- **un energy manager** regolarmente iscritto allo specifico albo istituito presso il Ministero delle Attività Produttive;

- **Certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2008**, per le attività di progettazione ed erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento CE n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 87, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

- **Certificazione delle misure di gestione ambientale** che l'impresa dovrà applicare durante l'esecuzione del contratto **conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004**, per le attività di progettazione ed erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI-EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli art. 87, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. la Stazione Appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

- **Certificazione delle misure di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro alla norma BS OHSAS 18001:2007**, per le attività di progettazione ed erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di: impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro alla norma BS OHSAS 18001:2007.

- **Certificazione ISO 50001:2011** per l'attività di gestione impianti di pubblica illuminazione e di impianti semaforici.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro alla norma ISO 50001:2011.
- **Certificazione SA 8000:2008** per l'attività di progettazione ed erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di: impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro alla norma SA 8000:2008.
- **Dichiarazione che il 100% dell'energia elettrica** impiegata nel servizio, sia **proveniente da fonte rinnovabile** certificata da Ente Italiano o Internazionale.
- Essere una Società **ESCO (società di servizi energetici) certificata UNI CEI 11352:2014**.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità alla norma UNI CEI 11352:2014.
- **Attestazione in corso di validità** di cui all'art. 84 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., **in categoria OG 10 classifica III**, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.
La comprova del requisito è fornita mediante attestazione SOA nelle categorie e classifiche richieste.

19. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE:

N.B.: Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 16., lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al fatturato globale** di cui al **paragrafo 17., lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il **requisito relativo al fatturato specifico** di cui al **paragrafo 17., lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente **paragrafo 18., lett. a)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente **paragrafo 18., lett. b) (relativamente al progettista)** è posseduto dal soggetto che eseguirà il servizio di progettazione, mentre l'energy manager potrà essere unico e dovrà essere posseduto dal soggetto che si occupa della gestione degli impianti.

Il requisito di possesso di certificazione di qualità di cui al precedente **paragrafo 18., lett. c)** è posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.

I requisiti di cui al precedente **paragrafo 18., lett. d), e), f), g) e i)** sono posseduti dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente **paragrafo 18., lett. j)** è posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE secondo le prestazioni da eseguire per la quota di esecuzione indicata, così come disciplinato dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010.

La dichiarazione di cui al precedente **paragrafo 18., lett. h)** deve essere resa dal raggruppamento nel suo complesso.

20. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANI ED I CONSORZI STABILI:

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla C.C.I.A.A. di riferimento rispetto alla propria sede legale oppure nel registro nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 16., lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

21. AVVALIMENTO:

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

22. SUBAPPALTO:

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50,00% (cinquanta virgola zero per cento) dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare

nelle parti pertinenti.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

23. ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.):

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per un importo pari ad Euro 140,00 (centoquaranta/00) secondo le disposizioni della **Delibera A.N.AC. n. 1121 del 29 dicembre 2020** recante "*Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021*" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021. Si tratta, in pratica della delibera con cui l'ANAC ha definito, per l'anno 2021 ma che resta valida anche per l'anno 2022.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005.

24. PASSOE di cui all'art. 2 della Delibera A.N.AC. n. 157 del 17.02.2016:

Ai sensi dell'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Ente Appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l'Autorità, mediante il sistema AVCPASS, fatto salvo in caso di malfunzionamento del sistema informatico.

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE.

Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.

25. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE):

La Stazione Appaltante accetta il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE, fornito dall'Ente appaltante tra gli allegati, consiste in una autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83;

Il DGUE contiene le informazioni rilevanti richieste dall'Ente appaltante in merito ai motivi

di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., riguardo a:

- il legale rappresentante ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- i soci ed il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari ed il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, alle cariche che rivestono funzione di direzione o di vigilanza o a chi per l'operatore economico ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo ed al direttore tecnico;
- il socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- laddove previsto, agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Si precisa che l'operatore economico presenta e sottoscrive nel DGUE un'unica dichiarazione sostitutiva anche per conto dei soggetti richiamati dalla norma.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti e/o non ancora costituiti il DGUE deve essere fornito e compilato distintamente per ogni operatore che partecipa alla procedura di gara.

Nel caso di consorzi il DGUE deve essere fornito e compilato distintamente dal consorzio e da ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre.

In caso di avvalimento il DGUE deve essere compilato anche dall'impresa ausiliaria.

In caso di subappalto deve essere compilato anche dalle ditte indicate dall'operatore ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nel DGUE sono indicati l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari ed include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

L'Ente appaltante può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, l'Ente appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare i documenti complementari aggiornati conformemente all'art. 86 e, se del caso, all'art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'Ente appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi dei suddetti artt. 86 e 87.

26. GARANZIA PROVVISORIA:

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 2,00% (due virgola zero per cento) del prezzo base dell'appalto ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e precisamente di importo pari ad **Euro 32.000,00 (trentaduemila/00)** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 2) una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative nonché da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf;
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 23 marzo 2004, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della Legge n. 109 del 11 febbraio 1994 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- 4) avere validità di n. 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori n. 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'importo della garanzia sia provvisoria che definitiva, è ridotta di:

- a) 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- b) 30% se in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- c) 20% se in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- d) 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti punti, se in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- e) 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;
- f) 30% non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del [decreto legislativo n. 231/2001](#) o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

La stessa deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto;

Per fruire delle predette riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Si precisa che:

1. *in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;*
2. *in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;*
3. *in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.*

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

27. ULTERIORI GARANZIE:

A garanzia degli importi che l'aggiudicatario dovrà pagare ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente è tenuto, ai sensi dell'art. 183, commi 13 e 15 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla costituzione, in fase di gara, di una garanzia pari al 2,50% (due virgola cinquanta per cento) del valore dell'investimento come desumibile dalla Proposta di Project Financing posto a base di gara e quindi pari ad **Euro 40.000,00 (quarantamila/00)**.

28. SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con

esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

29. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA:

Gli operatori economici dovranno far pervenire, entro e non oltre l'orario e il termine perentorio indicato nel sistema telematico descritto nelle premesse.

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul sistema telematico descritto nelle premesse.

L'offerta sarà composta da tre buste virtuali e precisamente:

“BUSTA A – Documentazione amministrativa”;

“BUSTA B – Offerta tecnica”;

“BUSTA C – Offerta economica”.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno far pervenire l'offerta ed i documenti attraverso la piattaforma telematica, raggiungibile sull'AREA PUBBLICA - FRONT END del sito istituzionale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segen accessibile dalla Home page del sito di SEGEN SpA – ACQUISTI TELEMATICI dove è attivo l'Albo Telematico Aperto dei fornitori del Comune di Civita d'Antino (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle indicazioni impartite dall'ANAC con le Linee Guida n. 4, **entro il termine stabilito dal successivo paragrafo 30.**

Non sarà tenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause non imputabili al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

E' in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l'esclusione dalla presente procedura.

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul sistema telematico descritto nelle premesse.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni contenute nei seguenti modelli:

- Istanza di Ammissione alla Gara e connesse dichiarazioni;
- Dichiarazione Impresa Ausiliaria;
- Offerta Economica e connesse Dichiarazioni;
- Dichiarazione di presa visione dei luoghi;
- DGUE.

potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.comune.civitadantino.aq.it/>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua italiana. Se redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolato italiano, ovvero da un traduttore ufficiale.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella “**BUSTA A – Documentazione amministrativa**”, si applica l’art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per n. 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

30. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:

L’offerta ed i documenti, redatti con le direttive sopraindicate, dovranno pervenire secondo le modalità riportate al precedente **paragrafo 29. entro e non oltre il termine perentorio indicato sulla piattaforma stessa, ossia il giorno _____**
ore _____.

31. VALIDITA’ DELL’OFFERTA:

Il periodo minimo durante il quale l’operatore economico è vincolato alla propria offerta è di giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

32. CONTENUTO DELLA “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:

La “Busta A – Documentazione Amministrativa” deve contenere la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

32.1. Domanda di partecipazione:

La domanda di partecipazione è redatta in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato n. 1 – Domanda di Ammissione alla Gara e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate.

In particolare il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

32.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE):

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche in formato elettronico on line tramite il sito <https://ec.europa.eu/tools/espdp>.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore:

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico:

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Le dichiarazioni di cui ai **punti 2), 3) e 6)** potranno essere rilasciate dall'ausiliaria tramite l'Allegato n. 2 – Dichiarazione Impresa Ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal **paragrafo 14.** del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto Correttivo di cui al D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.]

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al **paragrafo 16.** del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al **paragrafo 17.** del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al **paragrafo 18.** del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al **paragrafo 18.** del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

32.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

32.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

5. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2 e 53, comma 3 del DPR n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 7. allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
 8. indica i seguenti dati:
 - a. domicilio fiscale
 - b. codice fiscale
 - c. partita IVA
 - d. indirizzo PEC.....**oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri
indirizzo di posta elettronica
- ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. del medesimo D.Lgs.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

32.3.2. Dichiarazioni integrative

Il concorrente allega:

12. PASSOE di cui all’art. 2, comma e, lett. b) della Delibera A.N.AC. n. 157 del 17.02.2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
13. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

14. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
15. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;

32.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al **punto 32.1.**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente **punto 33.3.3.** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

33. CONTENUTO DELLA "BUSTA B – OFFERTA TECNICA":

La "Busta B – Offerta Tecnica" deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) Piano Gestionale;
- b) Progetto Definitivo degli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici;
- c) Relazione Tecnica.
- d) Bozza di Convenzione.

a) Piano Gestionale

Il Piano di Gestione dovrà illustrare compiutamente le modalità di espletamento del servizio di gestione proposto con riferimento al modello organizzativo e gestionale adottato, nonché l'utilizzo di supporti informatici.

In tale piano la ditta dovrà descrivere le modalità di espletamento del servizio richiesto, l'organico del personale, le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature, descrivendo il servizio di reperibilità e di pronto intervento ed ogni notizia utile a caratterizzare la qualità del servizio proposto, indicando le risorse umane, tecniche ed organizzative che la ditta utilizzerà qualora le venisse aggiudicato l'appalto.

Nella stesura del piano la ditta dovrà considerare tutte le richieste riportate agli artt. 2, da 13 a 20 e da 22 a 26 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e del suo **Allegato C – Disciplinare Tecnico.**

Nel piano dovranno altresì essere descritte le misure di gestione ambientale che l'operatore si impegna ad applicare durante la fornitura del servizio.

Il documento presentato dovrà essere obbligatoriamente contenuto in n. 25 fogli (ovvero in n. 50 facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a n. 10 punti; per le tabelle il carattere può essere non inferiore a n. 8 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3

sarà conteggiata come n. 02 facciate in formato A4. Dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici e i fogli intercalari di separazione.

La produzione di un documento di maggiori dimensioni non verrà preso in considerazione.

b) Progetto Definitivo degli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici

Il Progetto Definitivo degli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, dovrà essere composto dai documenti indicati nell'Allegato D (Documenti componenti i progetti) del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Il documento presentato dovrà essere obbligatoriamente contenuto in n. 25 fogli (ovvero in 50 facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti; per le tabelle il carattere può essere non inferiore a 8 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. Dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici, i fogli intercalari di separazione, gli elaborati grafici, il computo metrico (non estimativo), schede tecniche, calcoli illuminotecnici, il cronoprogramma e le prime indicazioni per i piani della sicurezza.

La produzione di un documento di maggiori dimensioni non verrà preso in considerazione.

c) Relazione Tecnica

La Relazione Tecnica dovrà sintetizzare i contenuti del Progetto Definitivo e dovrà compiutamente illustrare la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, le soluzioni tecniche e progettuali nonché le eventuali varianti e migliorie al progetto di fattibilità a base di gara articolata secondo gli elementi di valutazione di cui al successivo **paragrafo 35**.

Il documento presentato dovrà essere obbligatoriamente contenuto in n. 25 fogli (ovvero in 50 facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti; per le tabelle il carattere può essere non inferiore a 8 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4.

Dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici, i fogli intercalari di separazione, gli elaborati grafici, il computo metrico (non estimativo), schede tecniche, calcoli illuminotecnici, il cronoprogramma e le prime indicazioni per i piani della sicurezza.

La produzione di un documento di maggiori dimensioni non verrà preso in considerazione.

d) Bozza di Convenzione.

La Bozza di Convenzione dovrà avere i medesimi contenuti e la stessa struttura dello schema di convenzione presentato dall'Amministrazione, adeguata alle proposte migliorative presentate dal concorrente.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella Proposta di Project Financing, **a pena di esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mmii...

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **punto 32.1**.

A pena di esclusione la "BUSTA B – OFFERTA TECNICA" non deve contenere alcun documento che faccia riferimento ad aspetti quantitativi che sono valutati nell'offerta economica e che debbono essere indicati soltanto nei documenti inseriti nella "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA".

34. CONTENUTO DELLA “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”:

La “Busta C – Offerta Economica” deve contenere, **a pena di esclusione**, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il Modello “DICHIAZIONE OFFERTA ECONOMICA” allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) Ribasso unico sull’importo a base di gara da applicare sul costo per la fornitura di energia elettrica, per la gestione complessiva degli impianti, per la manutenzione (ordinaria, programmata preventiva e straordinaria) e per i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti. Tale sconto sarà applicato sugli importi che concorrono a dare quello a base di gara al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Gli sconti dovranno essere espressi in cifre e in lettere. In caso di discordanza si terrà valido il valore che risulta più conveniente per l’Amministrazione. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
- b) sconto offerto sui prezzi unitari del Prezziario Regionale vigente per l’esecuzione di eventuali lavori commissionati successivamente dall’Amministrazione;
- c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- d) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
- e) Computo Metrico Estimativo degli interventi;
- f) Quadro Economico;
- g) Piano Economico Finanziario asseverato comprovante l’equilibrio economico e finanziario della gestione;
- h) Dichiarazione a corredo di Offerta Economica, avente tutti i contenuti del il Modello “DICHIAZIONE A CORREDO DI OFFERTA ECONOMICA”;

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **Paragrafo 32.1**.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

35. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi (*La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 10-bis del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la Stazione Appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30,00% del punteggio complessivo*):

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

35.1. Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica:

Il punteggio dell’Offerta Tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera “D” vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera “Q” vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera “T” vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

TABELLA DEI CRITERI DISCREZIONALI (D), QUANTITATIVI (Q) E TABELLARI (T) DI VALUTAZIONE

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Studio puntuale dello stato di fatto dell’impianto	10	1.1	Rilievo ed analisi della situazione esistente	5		
			1.2	Analisi energetica impianto esistente	5		
2	Risparmio energetico	26	2.1	Validità dell’offerta tecnica	8		
			2.2	Tipo di tecnologia e dei materiali proposti per il conseguimento del risparmio	8		
			2.3	Entità del risparmio energetico		10	
3	Adeguamento normativo e innovazione tecnologica	14	3.1	Validità tecnica degli interventi proposti per l’adeguamento normativo	7		
			3.2	Validità tecnica degli interventi proposti per l’innovazione tecnologica	7		
4	La gestione e la manutenzione, l’erogazione del servizio e qualità e livelli del servizio – progetto gestionale e manutentivo	14	4.1	Qualità servizio di call center	2		
			4.2	Validità del modello organizzativo dedicato all’erogazione dei servizi oggetto di gara	2		
			4.3	Misure di gestione ambientale, sicurezza e qualità adottate	2		
			4.4	Qualità e completezza del piano di manutenzione	2		
			4.5	Sistema informativo e gestionale	2		
			4.6	Qualità e livelli del servizio	2		

			4.7	Struttura logistica dedicata per l'erogazione dei servizi oggetto di gara	2		
5	Migliorie offerte a costo zero	10	5.1	Migliorie offerte a costo zero	10		
6	Tempo di esecuzione dei lavori	3	6.1	Tempo di esecuzione dei lavori iniziali negli impianti di illuminazione		3	
7	Valore del piano preliminare dell'illuminazione pubblica comunale	3	7.1	Qualità e completezza del piano preliminare dell'illuminazione pubblica e comunale	3		
Totale		80			67	13	0

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del d.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., è prevista **una soglia minima di sbarramento pari a n. 45 punti** per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

35.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Tecnica:

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., prendendo in considerazione i seguenti elementi con i relativi fattori ponderali:

- offerta tecnica: max 80 / 100
 - offerta economica: max 20 / 100;
- sulla base della seguente formula:

$$P_{(a)} = T_{(a)} + R_{(a)}$$

dove:

- $P_{(a)}$ = punteggio totale attribuito all'offerta (a);
- $T_{(a)}$ = punteggio merito tecnico attribuito all'offerta (a);
- $R_{(a)}$ = punteggio prezzo attribuito all'offerta (a).

Risulterà aggiudicataria l'impresa la cui offerta avrà ottenuto l'indice di valutazione $P_{(a)}$ (punteggio) complessivamente maggiore.

Il punteggio attribuito all'**Offerta Tecnica** verrà determinato secondo la seguente formula:

$$T_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

- $T_{(a)}$ = Punteggio merito tecnico dell'offerta (a);
- n = Numero totale degli elementi e sub-elementi di valutazione (i);
- \sum_n = Sommatoria;
- W_i = Peso o punteggio attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i);

$V_{(a) i}$ = Coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i) dell'offerta (a).

35.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Economica:

Il punteggio relativo all'offerta economica, in virtù delle indicazioni indicate dall'ANAC con le Linee Guida n. 2 (pag. 12) aggiornate con Deliberazione n. 424 del 02 maggio 2018, va assegnato mediante l'applicazione della seguente **formula di calcolo "non lineare"**:

$$V_1 = (R_1 / R_{max})^\alpha$$

dove:

R_1 = Ribasso offerto dal concorrente i-simo;

R_{max} = Ribasso dell'offerta più conveniente;

α = Coefficiente 0,1

35.4. Metodo per il calcolo dei punteggi:

Il totale dei punti disponibili per la valutazione della qualità della proposta è pari a 80.

I punteggi assegnati per ciascuna voce avranno al massimo n. 02 (due) cifre decimali, arrotondati in difetto se la terza cifra è inferiore a 5 ed in eccesso se la terza cifra sia pari o superiore a 5.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica, verrà utilizzato il metodo aggregativo compensatore, con l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima;

n = Numero totale dei requisiti;

\sum_n = Sommatoria;

W_i = Peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$ = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

I coefficienti $V_{(a) i}$ verranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la griglia di valori di cui alla tabella seguente:

GIUDIZIO	VALORE DEL COEFFICIENTE
NON VALUTABILE	0,00
SCARSO	0,20
ADEGUATO	0,50
BUONO	0,75
OTTIMO	1,00

Una volta calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun concorrente, viene assegnato il valore 1 (uno) al coefficiente medio più elevato e riparametrati, di conseguenza, tutti gli altri coefficienti.

Saranno ammessi all'apertura dell'offerta economica esclusivamente i concorrenti che avranno un punteggio minimo di 50,00 punti nell'offerta tecnica.

A tale proposito si specifica che "In sede di gara pubblica, ai fini della valutazione

dell'offerta essendo lo scopo della previsione della soglia di sbarramento di assicurare un filtro di qualità, impedendo la prosecuzione della gara a quelle offerte che non raggiungano uno standard minimo corrispondente a quanto (discrezionalmente) prefissato dalla lex specialis, tale filtro va operato con riferimento ai valori "assoluti" delle offerte tecniche, ovvero al risultato derivante dall'applicazione dei punteggi come previsti dal metodo di gara in relazione ai singoli parametri, avendo questi ultimi un significato funzionale proprio.

Non è senza rilievo sostanziale che la soglia di qualità deve riferirsi ai punteggi non riparametrati perché vuole evitarsi che la riparametrazione, in quanto volta solo ad operare un opportuno riequilibrio del punteggio tecnico e mantenere il rapporto corretto con il peso dell'offerta economica, influisca sulla selezione dei minimi standard cui si vuole subordinare l'ammissione dell'offerta alla fase di verifica successiva, e consenta così ad offerte oggettivamente prive di requisiti minimi di qualità di superare quel filtro che la soglia è appunto preordinata ad assicurare" (TAR ROMA n. 9781 del 22.07.2019).

Oltre alla sentenza sopra esposta la giurisprudenza TAR e CONSIGLIO DI STATO si è consolidata nel pronunciare che la soglia di sbarramento va calcolata con i soli punti attribuiti dai commissari e, se tale punteggio non consente all'offerta di superare la soglia prevista dalla lex specialis, deve essere esclusa dalla fase successiva della gara.

36. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: PARTURA DELLA "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" CON VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
--

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il Sistema Informatico della piattaforma telematica, raggiungibile sull'AREA PUBBLICA - FRONT END del sito istituzionale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segén accessibile dalla Home page del sito di SEGEN SpA – ACQUISTI TELEMATICI dove è attivo l'Albo Telematico Aperto dei fornitori del Comune di Civita d'Antino (AQ), e ad esse potrà partecipare ogni operatore economico concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

La data della prima seduta pubblica virtuale verrà comunicata ai concorrenti mediante il sistema almeno n. 05 (cinque) giorni prima della data fissata.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul Sistema Informatico della piattaforma telematica, raggiungibile sull'AREA PUBBLICA - FRONT END del sito istituzionale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segén accessibile dalla Home page del sito di SEGEN SpA – ACQUISTI TELEMATICI dove è attivo l'Albo Telematico Aperto dei fornitori del Comune di Civita d'Antino (AQ), nella sezione dedicata alla presente procedura almeno n. 03 (tre) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante il sistema almeno n. 03 (tre) giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul sistema e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta.

Successivamente il Responsabile Unico del Procedimento e/o la Commissione di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, associazione di professionisti o consorzio ordinario, ovvero anche in

forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, associazione o consorzio ordinario di concorrenti o comunque siano nelle condizioni di conflitto concorsuale e in caso positivo, ad escludere tali concorrenti dalla gara;

- c) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La Stazione Appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice:

attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare attraverso il Sistema Informatico della piattaforma telematica, raggiungibile sull'AREA PUBBLICA - FRONT END del sito istituzionale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segen accessibile dalla Home page del sito di SEGEN SpA – ACQUISTI TELEMATICI dove è attivo l'Albo Telematico Aperto dei fornitori del Comune di Civita d'Antino (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle indicazioni impartite dall'ANAC con le Linee Guida n. 4.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 *[tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici]*.

37.COMMISSIONE GIUDICATRICE:

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del d.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 03 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

38.APERTURA DELLE BUSTE "B – OFFERTA TECNICA" E "C – OFFERTA ECONOMICA" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE:

Trattandosi di procedura interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare attraverso

il Sistema Informatico della piattaforma telematica, raggiungibile sull'AREA PUBBLICA - FRONT END del sito istituzionale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segen accessibile dalla Home page del sito di SEGEN SpA – ACQUISTI TELEMATICI dove è attivo l'Albo Telematico Aperto dei fornitori del Comune di Civita d'Antino (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle indicazioni impartite dall'ANAC con le Linee Guida n. 4, il Presidente della Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica virtuale allo sblocco della documentazione tecnica caricata a sistema ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica agli stessi che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgss n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione procederà all'inserimento dei punteggi sulla succitata piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare attraverso il Sistema Informatico della piattaforma telematica, raggiungibile sull'AREA PUBBLICA - FRONT END del sito istituzionale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segen accessibile dalla Home page del sito di SEGEN SpA – ACQUISTI TELEMATICI dove è attivo l'Albo Telematico Aperto dei fornitori del Comune di Civita d'Antino (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle indicazioni impartite dall'ANAC con le Linee Guida n. 4.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta virtuale contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al **paragrafo 35**.

La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo **paragrafo 40**.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo **paragrafo 39**.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente all'operatore economico interessato che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

39. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE:

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabile procede ai sensi del successivo **paragrafo 40**.

40. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO:

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi

dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del D.Lgsd n. 50/2016 e ss.mm.ii., sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. n. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., non potrà essere stipulato prima di n. 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro n. 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il contratto sarà stipulato in modalità digitale, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25.01.2017), le spese relative agli incentivi per le funzioni tecniche e le spese relative alla stipulazione del contratto, quest'ultime calcolate sull'importo complessivo dell'appalto di cui al precedente **paragrafo 8**, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

41. DIRITTI DEL PROMOTORE:

Se il promotore non risultasse aggiudicatario, potrà esercitare, entro n. 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Ove il promotore non risultasse aggiudicatario e non esercitasse la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui allo sopra richiamato art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

In tal caso l'aggiudicatario dovrà fatturare direttamente l'importo sopra citato al promotore prelatario.

42. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Avezzano (AQ), rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

43. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016:

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento:

Comune di Civita d'Antino (AQ)
Via Genova, 4
P.IVA/C.F. 00216390666
Tel. 0863.978122
Fax. 0863.978564
PEC: utc@pec.comune.civitadantino.aq.it
Posta elettronica: utc@.comune.civitadantino.aq.it;

Responsabile della protezione dei dati personali:

il Responsabile della protezione dei dati è:
Comune di Civita d'Antino (AQ)
Via Genova, 4
P.IVA/C.F. 00216390666
Tel. 0863.978122
Fax. 0863.978564
PEC: utc@pec.comune.civitadantino.aq.it
Posta elettronica: utc@.comune.civitadantino.aq.it;

Responsabile del trattamento:

Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Civita d'Antino (AQ);

Finalità e base giuridica del trattamento:

il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti alla gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione;

Destinatari dei dati personali:

i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE:

i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione:

i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato:

l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo:

l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza di Montecitorio, 121 – CAP 00186 - tel. (+39)06 696771 - fax (+39)06 69677 3785 - PEC protocollo@pec.gpdp.it - Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Arch. Maria Antonietta Di Gianfilippo

(Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)